



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA**  
**SEZIONE CIVILE**

Il collegio composto dai Magistrati

dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni	Presidente
dr. Emanuele De Gregorio	Consigliere
dr. Maria Lucia Insinga	Consigliere est.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento civile iscritto al n. 770/2017 rgca

Tra

**Comune di Enna**, (C.F. 00100490861) in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, Avv. Maurizio Antonello Dipietro, rappresentato e difeso, giusta deliberazione di G.M. n. 269 del 9 novembre 2017 e determinazione dirigenziale n. 3380 del 23 novembre 2017, ed in virtù di procura in atti, dall'Avv. Massimiliano Mangano;

*appellante*

*contro*

## Appellati

Conclusioni delle parti:

per parte appellante: “*VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO*

*- in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, pronunciarsi sulle spese della precedente fase arbitrale, comprensiva delle spese di funzionamento del collegio arbitrale e delle spese per i compensi degli arbitri (in cui vanno anche ricomprese quelle relative al segretario del collegio arbitrale), alla stregua dell'esito finale della causa, nella quale il Comune di Enna è stato vincitore, mentre i convenuti soccombenti, e condannare quindi questi ultimi al loro pagamento, come a suo tempo liquidato dal Collegio Arbitrale con ordinanza del 21 maggio 2003, per un importo complessivo di euro 42.349,00, oltre accessori, per il compenso dei componenti, oltre euro 1.000,00, oltre accessori, per il segretario, oltre ad euro 383,66 per bolli e spese postali, nonché alla loro totale rifusione nei confronti del Comune di Enna, oltre alle spese legali sostenute dal Comune per la difesa davanti al Collegio Arbitrale;*

*- pronunciarsi anche sulle spese del giudizio svoltosi davanti la Corte di Cassazione, condannando per l'effetto i convenuti alla totale rifusione delle stesse in favore del Comune di Enna;*

*- assumere ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese, competenze*

*ed onorari del presente giudizio di rinvio.”.*

*Per parte appellata: “Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello adita, nella composizione prevista dalla legge, reiectis adversis, in accoglimento delle superiori domande, eccezioni e difese e dando atto della superiore dichiarazione di mancata accettazione del contraddittorio nel merito, così statuire in via gradatamente subordinata:*

*1°)- Dire e dichiarare l'improcedibilità, l'improponibilità ovvero l'inammissibilità dell'azione e delle domande, per come rispettivamente proposta e formulate dal Comune di Enna nei confronti degli odierni concludenti, anche perché irriconoscibili, illegittime, infondate, irripetibili, non rimborsabili e soggette a invocata estinzione per maturata prescrizione anche decennale.*

*Dire e dichiarare, nel dettaglio, che, in base alla decisione della Suprema Corte (n. 20399/2017), l'Eccellentissima Corte d'Appello, in sede di rinvio, deve limitarsi a statuire sulla astratta debenza delle spese di funzionamento del collegio arbitrale, ma non in ordine all'entità e alla misura di tali esborsi sia avuto riguardo ai compensi degli arbitri che a quelli del segretario, tantomeno in ordine alle anticipazioni e agli accessori di legge.*

*Dire e dichiarare che, quindi, esula dal giudizio di impugnazione del lodo arbitrale e dall'odierno thema disputandum la questione relativa alla determinazione monetaria delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale (inclusi i compensi degli arbitri e del segretario nonché gli accessori di legge).*

*Dire e dichiarare, sempre nel dettaglio, che nessun condannatorio, per spese legali, deve essere emesso relativamente al procedimento arbitrale e a quello di revocazione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.*

*2°)- Determinare le spese legali del procedimento arbitrale con liquidazione ai*

*minimi della tariffa forense allora vigente (senza accessori di legge perché non dovuti in ogni caso, essendosi il Comune avvalso del proprio legale istituzionale) e determinare quelle del procedimento di revocazione con liquidazione per compensi ai minimi di cui al D.M. n.55/2014.*

*3°)- Emettere ogni conseguente statuizione di legge in relazione alle domande, eccezioni e alle difese, per come formulate in questa causa dagli odierni concludenti, se del caso procedendo alla riqualificazione giuridica delle questioni da essi prospettate.*

*4°- In accoglimento delle superiori contestazioni, condannare il Comune di Enna, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di rinvio, con compensi da determinarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.*

*Più subordinatamente, compensare integralmente tra le parti le spese legali di questo procedimento di rinvio.*

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con sentenza n. 115 del 27 aprile 2007, la Corte di Appello di Caltanissetta accoglieva l'impugnazione spiegata dal Comune di Enna avverso il lodo arbitrale del 21.5.2003 con cui l'ente locale era stato condannato al pagamento, in favore dei professionisti

ingegneri incaricati della progettazione di un parcheggio nell'area 9 del piano dei parcheggi del comune - della somma di euro 179.593,30, oltre oneri accessori decorrenti dal 22 settembre 1998.

Il collegio arbitrale, con separata ordinanza, disponeva altresì la condanna del Comune al pagamento delle spese per il proprio funzionamento comprensive dei compensi degli arbitri, pari ad euro 42.349,00, oltre accessori, degli oneri di

segretario, pari ad euro 1.000,00, e di bolli e spese postali per euro 383,66.

Il Comune di Enna impugnava il lodo arbitrale in questione dinanzi alla Corte di Appello in ragione della sua nullità invocando, in particolare, la clausola del contratto d'opera professionale che condizionava il pagamento del compenso al finanziamento dell'opera, clausola che era sì vietata dalla L. 12 gennaio 1993, n. 10, art. 22, ma inapplicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore dopo la stipula del disciplinare.

L'ente locale chiedeva, inoltre, che in accoglimento dell'impugnazione, venissero pronunciate le conseguenziali statuizioni in ordine alle spese del procedimento arbitrale.

Gli appellati, costituendosi, deducevano la non operatività della suddetta clausola atteso che, nel caso concreto, avrebbe dovuto ritenersi operante la disciplina dell'impossibilità sopravvenuta dell'opera di cui di cui all'art. 1256 c.c.

La Corte d'Appello, ritenendo fondati i motivi di gravame, dichiarava la nullità del lodo impugnato, atteso che il disciplinare d'incarico contemplava una duplice condizione rispetto alla corresponsione del compenso professionale, costituita dall'approvazione del progetto da parte degli organi competenti e dall'avvenuto finanziamento dell'opera, entrambe non verificatesi nel caso concreto.

La Corte escludeva quindi l'applicazione *ratione temporis* della L.R. Sicilia n. 10 del 12 gennaio 1993, che vietava l'apposizione di clausole sospensive dei pagamenti, trattandosi di norma idonea a regolamentare solo gli atti successivi alla sua entrata in vigore.

Il Collegio, conclusivamente, dichiarava la nullità del lodo arbitrale, rigettava nel merito le domande giudiziali dei professionisti e condannava questi ultimi alla rifusione delle spese di lite afferenti il giudizio di impugnazione, senza nulla

disporre in ordine alle spese connesse alla precedente fase arbitrale.

I professionisti ricorrevano per cassazione, con ricorso notificato il 28 aprile 2008, mentre il Comune di Enna condensava le sue difese in un controricorso contenente ricorso incidentale, invocando la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 4 per omessa pronuncia sulle spese del procedimento arbitrale e per contrasto tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25304/2013, depositata l' 11/11/2013, preliminarmente, rilevava l'inammissibilità del controricorso per tardività e, nel merito, rigettava l'impugnazione proposta dai ricorrenti in via principale.

Il Comune di Enna proponeva pertanto ricorso per revocazione, rilevando la tempestività del proprio controricorso e il conseguente errore di fatto in cui era incorsa la Suprema Corte.


In via rescissoria, invocava poi l'accoglimento del ricorso incidentale chiedendo che la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 115/2007 venisse cassata non contenendo alcuna pronuncia sulla regolamentazione delle spese relative al procedimento arbitrale.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20399/2017, riconosciuta l'esistenza dell'errore revocatorio denunciato, accoglieva il ricorso incidentale del Comune e cassava con rinvio la sentenza impugnata, pronunciando il seguente principio di diritto:

*“Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. "effetto espansivo interno") e*

*determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa.*

*Il ricorso incidentale per cassazione proposto dal Comune va, pertanto, accolto, con la conseguente cassazione, in parte qua, della sentenza della Corte territoriale impugnata (n. 115/2007 del 19-27 aprile 2007), con il rinvio della causa alla stessa Corte, affinché - in uno con le spese del presente giudizio - provveda, in diversa composizione, a regolarla in conformità del principio di diritto sopra richiamato”.*



Con atto depositato il 29 novembre 2017, il Comune di Enna provvedeva alla riassunzione della causa innanzi a questa Corte affinché provvedesse anche in ordine alle spese della fase svoltasi innanzi al collegio arbitrale, sulla scorta della domanda già spiegata in sede di impugnazione allorquando aveva chiesto la pronuncia su “ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del procedimento arbitrale”.

Deduceva, in proposito, che l'accoglimento delle proprie ragioni, da cui era scaturito l'annullamento del lodo arbitrale, comportava che le spese della fase pregressa - liquidate con separata ordinanza degli arbitri e poste a suo esclusivo carico - dovevano costituire oggetto di rifusione in suo favore, dovendosi altresì procedere alla liquidazione delle spese legali sostenute per la difesa innanzi al collegio arbitrale.

, costituitisi nel presente giudizio con comparsa di risposta depositata il 23.3.2018, preliminarmente eccepivano l'improcedibilità dell'azione e delle domande formulate dall'appellante

atteso che in sede di rinvio poteva statuirsi esclusivamente sull'astratta debenza delle spese di funzionamento del collegio arbitrale e non anche sulla loro concreta determinazione.


Nel merito, rappresentavano poi che, ai sensi dell'art. 814 c.p.c., la liquidazione effettuata dagli arbitri equivaleva ad una mera proposta, non vincolante per le parti sino a quando non fosse stata dalle stesse espressamente accettata.

Rilevavano come nel caso di specie tale liquidazione, stante il difetto di una loro accettazione (che prescindeva dall'eventuale consenso prestato dal Comune di Enna), non avesse determinato il sorgere di un credito certo, liquido ed esigibile.

Invocavano inoltre l'avvenuta estinzione della pretesa azionata dall'ente locale per intervenuta prescrizione.

Evidenziavano infine come del tutto inammissibile si rivelava la domanda tesa alla liquidazione delle spese per la difesa legale del Comune nella fase arbitrale, atteso che nessuna statuizione risultava mai essere stata emessa per tale titolo e che, in ogni caso, l'ente locale non aveva fatto ricorso ad una difesa tecnica, affidandosi ad un proprio legale istituzionale.

Chiedevano, conclusivamente, il rigetto delle domande avverse o, in subordine, di determinare le spese del procedimento arbitrale e del giudizio di revocazione svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione, applicando i valori tabellari minimi.



Oggetto del contendere, a seguito dell'annullamento con rinvio effettuato dalla Corte di Cassazione con la menzionata ordinanza, è rappresentato dalla liquidazione delle spese relative al procedimento arbitrale, omessa dalla Corte di Appello con la sentenza cassata in parte qua.

Liquidazione, questa, da effettuarsi nel rispetto del principio di diritto sopra

richiamato che postula l'attivazione, da parte del giudice di seconda istanza, del potere – dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento delle spese di lite afferenti la precedente fase, tenuto conto dell'esito finale della causa.

Ciò posto, deve sin d'ora osservarsi come l'appello risulti fondato.

Punto di partenza dell'indagine non può che essere costituito dal dato normativo ed, in particolare, dall'art. 814 co. 1° c.p.c. alla cui stregua *“Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro”*.

Ebbene, all'esito della fase arbitrale, il collegio con separata ordinanza del 21.5.2003 ha provveduto alla liquidazione delle spese, quantificate in € 42.349,00 a titolo di compensi degli arbitri, € 1.000,00 per il segretario ed euro 383,66 per bolli e spese postali.

Tali spese, in considerazione dell'esito della controversia, connotato dall'accoglimento della domanda avanzata dai tre professionisti, venivano poste a carico del Comune soccombente (cfr. lodo arbitrale del 21.5.2003).

Ciò nondimeno, il giudizio di opposizione al lodo arbitrale veniva definito con sentenza n. 115/2007 della Corte di Appello che ne dichiarava la nullità rigettando nel merito le domande , condannati pertanto alla rifusione, in favore del Comune, delle spese relative al giudizio di opposizione.

Nessuna statuizione veniva invece adottata in ordine alle spese del procedimento arbitrale.

Ne consegue che, in omaggio al canone della soccombenza e tenuto conto del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio, tali spese dovranno porsi a carico dei tre professionisti,

atteso che il ricorso per Cassazione da questi ultimi proposto è stato rigettato per inammissibilità di alcuni motivi e infondatezza di altri, con passaggio in giudicato delle relative statuizioni di merito.

Infondate risultano, in proposito, le censure sollevate dagli appellati.

Deve innanzitutto rigettarsi l'eccezione preliminare di inammissibilità, fondata sull'assunto per cui nel giudizio di rinvio la Corte di Appello deve limitarsi a statuire in ordine all'astratta debenza delle spese senza procedere alla loro determinazione.

Ed invero il potere – dovere di “rinnovare totalmente” il regolamento delle spese di lite, così come indicato dalla Corte di Cassazione nel principio di diritto già richiamato, non può che comportare una totale revisione delle stesse sia in punto di spettanza che di concreto *quantum*.

A ciò si aggiunga che la determinazione quantitativa delle stesse non ha costituito oggetto di alcuna specifica doglianza di talché viene meno qualsiasi ragion d'essere della paventata inammissibilità.

Le considerazioni sin qui svolte valgono poi a sconfessare anche l'ulteriore allegazione difensiva degli appellati concernente l'asserita impossibilità per questa Corte di liquidare, oltre alle spese per il funzionamento del collegio arbitrale, anche quelle connesse alla difesa svolta dal Comune nella fase arbitrale.

Ed invero, la devoluzione al giudice dell'impugnazione del potere di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali della fase pregressa implica una rinnovazione omnicomprensiva della relativa questione, di modo che la Corte possa modificare non solo i termini soggettivi dell'obbligazione nascente dalla condanna alle spese, indicando come tenuta alla relativa rifusione, una parte diversa rispetto a quella individuata dal giudice di prime cure, ma anche il contenuto

dell'obbligazione stessa, incidendo sulla quantificazione e sulle voci che la compongono, elidendo o – come in questo caso – integrando poste di spesa afferenti il giudizio, con l'unico limite dell'esito della causa.

A nulla, in tal senso, vale obiettare che il Comune, innanzi al collegio arbitrale, non ha fatto ricorso ad una difesa esterna, avvalendosi dei suoi avvocati, poiché rilevante è il ricorso alla difesa tecnica (che può essere demandata anche ai legali interni all'ente), desumibile nella fattispecie in esame dal contenuto dello stesso lodo impugnato (cfr. doc. 1 fascicolo appellati pag. 6).

Del pari priva di pregio risulta l'eccepita prescrizione della pretesa creditoria azionata dal Comune.

Sul punto, è sufficiente rilevare come il diritto alla liquidazione delle spese di lite ed alla relativa ripetizione in favore dell'ente locale – costituendo dato pacifico l'avvenuta corresponsione delle stesse da parte dell'appellante – sia sorto solo a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, adita, ai fini che qui rilevano, prima con ricorso incidentale e poi in sede di revocazione.

Procedimento, quest'ultimo, definito con una sentenza intervenuta nel 2017 e tempestivamente seguita dal ricorso per riassunzione a pochi mesi di distanza.

Non coglie infine nel segno l'ulteriore difesa dei professionisti laddove, invocando il disposto dell'art. 814 co. 2° c.p.c., hanno sostenuto che la liquidazione effettuata dagli arbitri con ordinanza del 21.5.2003 si atteggi quale mera proposta cui non avrebbe fatto seguito alcuna accettazione.

La norma menzionata recita espressamente: *“Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato*

*nell'articolo 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.*

*L'ordinanza è titolo esecutivo contro le parti ed è soggetta a reclamo a norma dell'art.825, quarto comma. Si applica l'art.830, quarto comma”.*

In materia, la giurisprudenza è ormai granitica nel ritenere che la liquidazione delle spese e del proprio compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti e può dar luogo anche ad obbligazioni parziarie ove i debitori abbiano accettato, anche per *facta concludentia [...]*” (Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 7772 del 27 marzo 2017).

Se dunque l'accettazione della suddetta liquidazione prescinde dall'adozione di forme solenni, va da sé che nel caso di specie - in cui il Comune ha provveduto alla corresponsione del quantum oggetto della liquidazione effettuata dagli arbitri e, per contro, i professionisti nulla hanno opposto né allorquando l'ente locale ha dato esecuzione all'ordinanza né successivamente in sede di impugnazione del lodo arbitrale (cfr. sentenza n. 115/2007 del 27.4.2007 della Corte di Appello di Caltanissetta) - deve ritenersi che entrambe le parti abbiano accettato senza riserva alcuna la liquidazione effettuata dal Collegio arbitrale.

Ne deriva, conclusivamente, che le spese relative alla fase arbitrale - comprensive delle spese per il funzionamento del collegio arbitrale, così come liquidate in seno all'ordinanza del 21.5.2003 (il cui concreto quantum non ha costituito oggetto di specifica e puntuale contestazione) e quelle per la difesa svolta dal Comune, liquidate, ai sensi del DM 585/1994, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, in complessivi € 2.826,31 (in riferimento al quinto scaglione di valore, calcolate solo le voci relative alle attività effettivamente svolte e applicati i valori medi), oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge –

devono porsi a carico di

Questi ultimi, per l'effetto, dovranno essere condannati alla rifusione, in favore dell'ente locale, di quanto dallo stesso già corrisposto a titolo di spese per il funzionamento del collegio arbitrale - venendo in rilievo un'ipotesi di indebito soggettivo nella misura il Comune ha già pagato i detti oneri - e di quanto sopra liquidato a titolo di spese legali per la difesa svolta dal Comune.

Quanto alle spese di lite relative al giudizio di legittimità, in ossequio al canone di soccombenza ed alla luce dei parametri indicati nel D.M. n. 55/2014, deve disporsi che \_\_\_\_\_ siano tenuti alla rifusione, in favore del Comune di Enna, della complessiva somma di € 2.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ed infine, anche le spese del presente procedimento, liquidate in complessivi € 4.757,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, seguono la soccombenza e devono porsi a carico dei professionisti appellati.

#### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, statuendo in sede di rinvio nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 770/2017 R.G., ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:

- in parziale riforma della sentenza n. 115 del 27 aprile 2007, resa nel giudizio n. 132/2004 r.g., della Corte di Appello di Caltanissetta, pone a carico di \_\_\_\_\_ le spese relative alla fase arbitrale liquidate, in relazione al funzionamento del collegio arbitrale, come da ordinanza del collegio arbitrale del 21.5.2003 ed, in relazione alle spese legali sostenute dal Comune per la propria difesa, in € 2.826,31 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;

- condanna \_\_\_\_\_, alla  
rifusione, in favore del Comune di Enna, di tutte le spese di lite di cui al capo che  
precede;

- condanna \_\_\_\_\_, alla  
rifusione in favore del Comune di Enna delle spese di lite relative al giudizio di  
revocazione innanzi alla Corte di Cassazione, pari ad € € 2.800,00, oltre spese  
generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;

- condanna \_\_\_\_\_, alla  
refusione, in favore del Comune di Enna, delle spese di lite afferenti il presente  
giudizio di rinvio pari ad € 4.757,50, oltre spese generali, oneri fiscali e  
previdenziali come per legge.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso a Caltanissetta, nella camera di consiglio del 9.10.2023.

**Il Consigliere Estensore**

*Maria Lucia Insinga*

**Il Presidente**

*Giuseppe Melisenda Giambertoni*